REGOLAMENTO (CEE) N. 887/68 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1968

che modifica il regolamento n. 116/67/CEE relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (2), in particolare l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'esperienza della campagna di commercializzazione 1967/1968 ha dimostrato che le offerte di semi sul mercato mondiale possono essere fatte a lungo termine ; che per assicurare le possibilità di acquistare i semi comunitari in condizioni comparabili a quelle esistenti sul mercato mondiale, è opportuno prolungare il periodo di fissazione anticipata dell'integrazione previsto all'articolo 4 del regolamento n. 116/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi (3) ;

considerando che, tenuto conto dell'esperienza acquisita, è opportuno, per la determinazione dell'ammontare dell'integrazione fissata in anticipo, modificare l'ammontare applicabile nel giorno del deposito della domanda in funzione della differenza tra il prezzo indicativo valido nello stesso giorno e quello valido nel giorno in cui i semi vengono sottoposti al regime di controllo all'oleificio, nonché in funzione dell'evoluzione dei prezzi dei semi sul mercato mondiale ;

considerando che, per evitare le distorsioni di concorrenza tra gli operatori della Comunità, è necessario che le condizioni di versamento dell'integrazione siano le stesse in tutta la Comunità ; che tuttavia, tenuto conto delle difficoltà amministrative esistenti attualmente in taluni Stati membri, occorre prevedere che, quando i semi siano trasformati in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati raccolti, quest'ultimo possa effettuare, per un periodo limitato, il versamento dell'integrazione ;

considerando che, a causa delle modifiche effettuate in base all'esperienza della campagna di commercializzazione 1967/1968, occorre sopprimere la limitazione della durata di validità del regolamento n. 116/67/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 4 del regolamento n. 116/67/CEE è sostituito dal testo seguente :

« L'ammontare dell'integrazione è quello applicabile il giorno in cui viene rilasciato il certificato di cui all'articolo 3.

Tuttavia, a richiesta dell'interessato, l'ammontare dell'integrazione viene calcolato anticipatamente per un periodo che scade al termine del terzo mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda. »

Articolo 2

Il testo dell'articolo 6 del regolamento n. 116/67/CEE è costituito dal testo seguente :

« 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, l'ammontare dell'integrazione da accordare in caso di fissazione anticipata è uguale a quello applicabile nel giorno della presentazione della domanda, modificato in funzione :

a) della differenza tra il prezzo indicativo valido in tale giorno e quello valido nel giorno in cui i semi sono sottoposti al controllo all'oleificio e,

b) eventualmente, di un importo correttore.

2. L'importo correttore di cui al paragrafo 1, lettera b), viene calcolato tenendo conto della tendenza, sul mercato mondiale, dei prezzi dei semi in causa ed eventualmente dei principali prodotti concorrenti. »

Articolo 3

Il testo dell'articolo 9 del regolamento n. 116/67/CEE è sostituito dal testo seguente :

« 1. Il diritto all'integrazione sorge all'atto della trasformazione dei semi per la produzione di olio.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(3) GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2198/67.

L'integrazione è corrisposta al detentore del certificato di cui all'articolo 3 nello Stato membro che ha rilasciato tale certificato, non appena è fornita la prova dell'avvenuta trasformazione. Tuttavia, l'integrazione può essere versata in anticipo al momento del controllo del seme, a condizione che per la sua trasformazione venga costituita una garanzia. »

2. Qualora i semi raccolti nel corso delle campagne di commercializzazione 1967/1968, 1968/1969 e 1969/1970, siano posti sotto controllo in uno Stato membro diverso da quello in cui i semi stessi sono stati raccolti, quest'ultimo Stato membro è autorizzato a versare l'integrazione ad ogni detentore del certificato che ne faccia domanda e che fornisca la prova dell'origine e della trasformazione dei semi. »

Articolo 4

Il secondo comma dell'articolo 11 del regolamento n. 116/67/CEE è soppresso.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 28 giugno 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE

REGOLAMENTO (CEE) N. 888/68 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1968

che stabilisce norme generali per il regime speciale d'importazione di determinate carni congelate destinate alla trasformazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 prevede un regime speciale per l'importazione di determinate carni congelate destinate alla trasformazione ; che tale regime consiste nella sospensione totale del prelievo all'importazione di tali carni congelate, purché queste siano destinate alla produzione di conserve che non contengano componenti caratteristici diversi dalle carni della specie bovina e dalla gelatina, nonché nella sospensione totale o parziale del prelievo all'importazione di carni congelate destinate ad altre produzioni ; che il Consiglio deve stabilire le relative norme generali ;

considerando che è necessario prevedere disposizioni particolari allo scopo di assicurare che le carni congelate importate, per la produzione di conserve, in sospensione totale del prelievo non vengano deviate dalla loro destinazione ; che a tal fine è opportuno subordinare la suddetta sospensione, tra l'altro, ad una dichiarazione dell'importatore che attesti la destinazione in oggetto, e alla costituzione di un deposito cauzionale da parte dell'importatore ;

considerando che il regime speciale previsto all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), punto aa) del regolamento (CEE) n. 805/68, può essere applicato soltanto se nella Comunità esistono carni che siano state oggetto di misure d'intervento ; che è opportuno limitare l'applicazione di tale regime ai periodi nei quali i quantitativi disponibili delle carni suddette sono rilevanti ;

considerando che, al fine di evitare un'eccessiva complicazione delle modalità del controllo della destizione delle carni, occorre limitare la trasformazione al territorio dello Stato membro d'importazione ;

considerando che, per evitare la formazione di scorte in misura superiore ai fabbisogni effettivi dell'industria di trasformazione, occorre limitare o sospendere

---

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.